



COMUNE DI CASTELVERDE

Provincia di Cremona

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 45 ADUNANZA DEL 15/12/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' : APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quindici** del mese di **Dicembre** alle ore **09:30**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
LOCCI GRAZIELLA	Sindaco	X
SCALISI GIUSEPPE	Consigliere	X
FERLA MAURIZIO	Consigliere	X
DOMANESCHI NICOLETTA	Consigliere	X
LACONI MATTEO	Consigliere	X
ZANACCHI ANNA	Consigliere	X
NIZZOTTI GUIDO ALESSANDRO	Consigliere	X
BRUSCHI GIADA	Consigliere	
PAGLIOLI MARIA	Consigliere	
PRIORI GIUSEPPE	Consigliere	X
GRASSANI FABIO	Consigliere	
CENICOLA MAURO	Consigliere	
LENA MARIO ANDREA	Consigliere	X

Totale presenti : 9

Totale assenti : 4

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri** con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4) lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **dott.ssa Graziella Locci, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali Comunali, i consiglieri Znacchi e Laconi per la maggioranza, il consigliere Lena per la minoranza consiliare

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio Comunale affermando che la proposta era stata presentata dai Consiglieri Grassani e Priori e come promesso viene approvato entro il 31.12.2018. Il regolamento partirà da gennaio, non è stato possibile approvarlo prima, non per volontà politica ma per la mole di lavoro.

Ringrazia poi i tecnici che hanno lavorato ed il sig. Brugnini che ha sempre monitorato la situazione. I genitori smettono di essere marito e moglie, ma non smettono di essere genitori.

Interviene il consigliere Priori dicendo che il consigliere Grassani non c'è, ma è presente con l'intervento che, dopo averlo letto, consegna al Segretario comunale e che viene allegato sub B) alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI l'intervento del Sindaco e del consigliere Priori che viene allegato sub B alla presente deliberazione;

VISTA la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art 9: "*Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà.....rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.....*";

TENUTO CONTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge 27 maggio 1991 n. 76 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";

RICHIAMATA la Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

VISTO l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura - per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile - come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

TENUTO CONTO, quindi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, che con l'istituzione del Registro comunale della bigenitorialità, l'Amministrazione intende applicare i principi previsti nelle normative internazionali e nazionali, sottolineando in modo particolare che ai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto di entrambi di partecipare e conoscere di tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli;

CONSIDERATO che con la disponibilità di tale registro, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano;

VISTI:

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;
- gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del consiglio d'Europa 01 settembre 2005, "Serie Trattati Europei n. 192";
- la circolare MIUR del 2 settembre 2015 nota prot. 5336 "Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli";
- gli artt. 7, 42 comma 2 lett. a del D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il "Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità", composto da n. 7 articoli il cui testo viene allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo, istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

UDITA la dichiarazione di voto favorevole resa dal consigliere Priori che dopo essere stata letta, viene consegnata al Segretario comunale ed allegato sub C) alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il "Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità" il cui testo composto da n. 7 articoli il cui testo viene allegato alla presente deliberazione sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
3. **DI DARE ATTO** che il presente Regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio (art. 10 Preleggi) e, ai fini della conoscibilità, vengono pubblicati sul sito on-line del Comune.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' : APPROVAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott.ssa Graziella Locci

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Le suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi .

	Il Segretario Comunale
Castelverde, addì	Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi si legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

	Il Segretario Comunale
Castelverde, li	Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri